



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere-Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO

Ud.04/11/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11514/2020 R.G. proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
((omissis))

-ricorrente-

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
((omissis)) che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis)
((omissis))



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3594/2019 depositata il .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Considerato che:

Con sentenza nr 1594/2019 la Corte di appello di Bologna accoglieva parzialmente il gravame principale proposto da (omissis)

avverso la pronuncia del Tribunale di Bologna nr. 866/2018 e rideterminava l'assegno divorzile in suo favore ed a carico di (omissis) in € 800,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat compensando le spese di lite fra le parti.

Il giudice di merito, richiamati gli indirizzi giurisprudenziali più recenti formatisi sul tema dell'assegno divorzile, rilevava la significativa disparità economica- patrimoniale esistente fra i due ex coniugi.

Osservava in questa prospettiva che l'appellante, giornalista free-lance il cui reddito di lavoro era costituito quasi per intero dal contratto di lavoro con la senatrice (omissis) era venuto meno a seguito della mancata elezione della parlamentare nel marzo 2018 sicché la (omissis) poteva contare unicamente sull'assegno divorzile e su modesti emolumenti frutto di sporadici articoli giornalistici.

La Corte territoriale rilevava altresì che l'appellante disponeva di un alloggio donatogli dal padre e che la capacità di produrre reddito doveva ritenersi modesta in considerazione dell'età e della documentazione prodotta.



Per quanto riguardava l'appellato, di professionale medico **chirurgo**, osservava che lo stesso era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare incrementato dal recente acquisto di altro immobile sito in località (omissis) di vani 7,5 con rendita catastale di € 561,657; che il suo reddito si aggirava sino al 2016 intorno ai 60.000,00 /70.000,00 euro annui e che nel 2016 aveva lasciato il posto di medico ospedaliero volontariamente per dedicarsi alla libera professione come specialista in chirurgia maxillo facciale esercitando la sua attività presso note strutture della Regione e cliniche private.

Alla luce di tali considerazioni la Corte distrettuale, tenuto conto della disparità econimoc-reddituale esistente fra i due ex coniugi, della mancanza di autosufficienza economica dell'appellante e delle elevate difficoltà di procurarsi mezzi adeguati in ragione dell'età e della precarietà del suo lavoro oltreché della durata del matrimonio (anni 5), rideterminava l'assegno divorzile in € 800,00 mensili.

Avverso tale sentenza (omissis) propone ricorso per cassazione affidato a 9 motivi illustrati da memoria cui (omissis) resiste con controricorso .

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) dell'art 132 comma secondo nr 4 c.p.c., dell'art 111 della Cost comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. e, conseguentemente, la nullità della sentenza per motivazione apparente al di sotto del minimo costituzionale.



Si sostiene che la Corte di appello avrebbe riconosciuto un assegno divorzile di € 800,00 ritenuto adeguato in relazione alla disparità di economica, all'età, precarietà del lavoro, e alla durata del matrimonio senza considerare però alcune circostanze di fatto quale il colpevole stato di disoccupazione della richiedente e le sue indubbie capacità lavorative e reddituali, nonché la appartenenza del patrimonio immobiliare dell'odierno ricorrente alla famiglia d'origine ed infine le proprietà immobiliari della (omissis) .

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2729 c.c. e dell'art 116 c.p.c. ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di appello in presenza di congetture e supposizioni fatto riferimento alla comune esperienza in modo errato e pretestuoso omettendo di esaminare la capacità di lavoro e reddituale di (omissis) per formazione professionalità ed esperienza nonché la forte contrazione reddituale subita dall'odierno ricorrente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all'art 2697 c.c., dell'art 115 e 116 c.p.c. e della legge nr 898/1970, art 5, comma sesto, ai sensi dell'art 360, primo comma, nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello attribuito l'assegno divorzile senza che la richiedente avesse assolto all'onere di fornire la prova della oggettiva impossibilità di reperire mezzi adeguati non avendo nemmeno allegato di avere tentato di inserirsi nel mondo del lavoro e per avere omesso di considerare un fatto storico costituito dalla colpevole disoccupazione e dalle indubbie capacità lavorative reddituali della (omissis) .



Con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli art 132 c.p.c. e dell'art 111 della Costituzione per avere il giudice del gravame ritenuto che (omissis) non potesse rendersi economicamente indipendente senza valutare se la richiedente versasse realmente in una situazione di impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi adeguati di sostentamento.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 898 del 1970, art 5, comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il livello patrimoniale e reddituale di (omissis) fosse determinante ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e per aver ritenuto vantaggioso il passaggio del (omissis) alla libera professione in assenza di adeguati riscontri, in violazione dell'art 2697 c.c. e senza tenere in debita considerazione, ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c., la contrazione reddituale subita dallo stesso rispetto all'epoca della separazione.

Con un sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge 898 del 1970, art 5, comma sesto, in relazione all'art 360, primo comma, nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l'età della richiedente fosse ostativa alla possibilità di reperire mezzi adeguati nonché per aver ritenuto che la convivenza matrimoniale (durata meno di 5 anni) fosse da considerare di rilevante durata.

Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell'art 2697 c.c. ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame errato in relazione alla provenienza dell'immobile ove attualmente risiede la (omissis) pur in assenza di elementi di riscontro.



Con l'ottavo motivo si duole della violazione dell'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per non avere la Corte di appello dato ingresso alle prove orali formulate con memoria ex art 183 secondo comma c.p.c. del 14.10.2014 mai rinunciate e ribadite nella comparsa di costituzione di appello del 10.5.2019 che ove ammesse avrebbero mutato l'esito finale del giudizio

Con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 898 del 1970 , art 5 comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello determinato l'assegno in misura eccessiva rispetto alla funzione assistenziale tenuto anche conto del contesto sociale di appartenenza della (omissis) , della breve durata del matrimonio essenzialmente caratterizzato da vite separate, dell'assenza di qualsivoglia rinuncia o sacrificio da parte di quest'ultima , della capacità lavorativa e reddituale e della colpevole disoccupazione della richiedente e delle sue proprietà immobiliari.

Il primo motivo è infondato.

La censura prospettata in astratto come violazione di legge viene costruita come una critica alla motivazione ritenuta apparente.

Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.

Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se



abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevare che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, né tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

La Corte distrettuale, richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali di questa Corte secondo cui l'istituto in questione assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, ha concentrato la sua attenzione sul primo aspetto ed ha quindi proceduto alla selezione e valutazione del materiale probatorio per verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno con particolare riguardo alla capacità lavorativa effettiva e alla correlata potenzialità reddituale della ricorrente, evidenziando che la situazione complessiva faceva emergere una difficoltà oggettiva nel reperimento di risorse idonea a garantirle una fonte di reddito adeguata in ragione dell'età e della tipologia del lavoro. Il diverso assetto probatorio emerso sulle capacità patrimoniali dell'ex coniuge avevano evidenziato una disparità economica con la conseguente necessità di un apporto assistenziale a carico dell'odierno ricorrente, determinato nel suo ammontare anche in considerazioni della sua attuale condizione.



I motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo che vanno trattati congiuntamente essendo rivolti a contestare l'omesso rilievo della capacità lavorativa e reddituale della ex moglie e della modesta durata del matrimonio. Le censure per come sono espresse non superano il vaglio di ammissibilità essendo rivolte in concreto a contestare non l'omesso esame di fatti ma il giudizio insindacabile che la Corte d'Appello con motivazione adeguata dà di essi.

In conclusione, i motivi evocano ed argomentano sotto lo schema della violazione di legge censure afferenti al merito non sindacabili se non nei limiti previsti dall'art 360 primo comma nr 5 c.p.c.

La riscrittura a cui è stato sottoposto il n. 5 della norma in parola a mente del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 infatti ha comportato la riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione che, salva l'ipotesi in cui il vizio allegato non si risolve nella denuncia di una violazione di legge costituzionalmente rilevante, è ora da ritenersi circoscritto al solo omesso esame di un fatto decisivo, per tale intendendosi il fatto principale dedotto a fondamento o a confutazione della domanda ovvero i fatti secondari valutabili in tale veste, con esclusione peraltro di ogni elemento avente mera valenza istruttoria.

Esaminando partitamente le censure dedotte nel ricorso ed in particolare la dedotta violazione dell'art 2697 c.c. (censurata al secondo e terzo motivo) va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola



contenuta nella norma, ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c." (così, Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell'11/10/2016; Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016). Si consideri, infatti, sotto il profilo giuridico, che l'art. 115 c.p.c., di cui si denuncia la violazione è stato sostituito ex L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha apportato alcuni correttivi al testo originario, tra cui la necessità di una contestazione "specificata" della parte costituita. La legge - sanando il contrasto giurisprudenziale delineatosi in merito alla rilevanza da attribuire al contegno processuale di contestazione generica - ha introdotto l'onere per ciascuna parte costituita di prendere posizione in maniera specifica in merito ai fatti dedotti ex adverso.

E', dunque, sempre necessario articolare una specifica critica ai dati posti a base della domanda, ove anch'essi siano sufficientemente specifici, per ritenerli contestati ex art. 115 c.p.c.. Con riferimento all'art. 116 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità l'errata applicazione della norma è configurabile, invece, solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, ovvero si dichiarino di applicare un parametro legale ad una prova invece liberamente apprezzabile, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).



E, in effetti, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021).

Per quanto riguarda la distribuzione degli oneri probatori, si osserva che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte: "la violazione dell'art. 2697 c.c., si configura ove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, vale a dire attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie, basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni" (tra cui, Cass.; Sez. U., Sentenza del 5/8/2016, n. 16598; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Pertanto, la violazione della regola sugli oneri probatori mai potrebbe prospettarsi quando da dati fattuali oggettivi, regolarmente acquisiti, e non contestati quanto al loro effettivo e materiale accadimento, si traggono valutazioni giuridiche diverse, tale essendo il compito affidato al libero apprezzamento del giudice.

Più precisamente, i vizi dedotti non sono riferibili al caso specifico, per come valutato dalla Corte di merito che, lungi dall'operare una inversione degli oneri gravanti sulle parti processuali, ha ritenuto, vagliando la documentazione fiscale acquisita in causa, che la signora (omissis), al di là dell'assegno divorzile, poteva contare unicamente su sporadici emolumenti e che a causa dell'età e del tipo di lavoro sino ad allora svolto (giornalista free lance) non



lasciava intravedere per il futuro miglioramenti alla capacità di produrre reddito.

Il giudice del gravame dando preminenza al criterio assistenziale, ha considerato, da un lato, l'età non più idonea ad un utile inserimento nel mondo lavorativo e la non autosufficienza economica della avente diritto e, dall'altra, la posizione dell'altro coniuge valutando la scelta di quest'ultimo di abbandonare il posto di medico ospedaliero per intraprendere la libera professione nell'ottica di sfruttare al meglio l'esperienza acquisita e le relazioni personali venutesi a creare negli anni; scelta questa che, ad avviso della Corte distrettuale, non poteva di per sé essere utilizzata per sostenere un decremento del reddito senza fornire al riguardo alcun specifico riscontro probatorio. Gli elementi di fatto sono tutti stati ampiamente considerati.

La sentenza impugnata, pertanto, diversamente da quanto affermato nel ricorso, ha preso in esame quegli aspetti che nella prospettazione di parte ricorrente si assumono come decisivi ai fini del riconoscimento dell'emolumento (mancata valorizzazione delle capacità di lavoro e reddituale della richiedente e nella sua colpevole disoccupazione, la pretesa contrazione reddituale; durata del matrimonio) dando ad essi un diverso rilievo.

Tale percorso logico, perfettamente ricostruibile nella sua compiutezza e consequenzialità, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nel lamentare l'omesso esame di fatti decisivi ed il difetto di motivazione, non è in grado d'individuare elementi di fatto indebitamente trascurati né lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere su circostanze non determinanti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un riesame del merito



della controversia, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di valutare nuovamente il materiale probatorio acquisito, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608).

E' noto d'altronde che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle fonti che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendogli richiesto di dar conto in motivazione dell'esame di tutte le allegazioni e deduzioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, ma risultando sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, e dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, pur non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata (cfr. Cass., Sez. V, 29/12/2020, n. 29730; Cass., Sez. VI, 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. I, 2/08/2016, n. 16056).

Con riguardo poi alla contestazione sollevata in ordine alla valutazione espressa dalla Corte relativamente all'immobile abitato dalla (omissis) e ritenuto oggetto di donazione paterna la critica si risolve anche in questo caso in una censura di merito non



sindacabile in questa sede se non negli stretti limiti di cui all'art. 360 primo comma nr 5 c.p.c. neppure dedotti.

L'ottavo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La doglianza con cui ci si duole che la Corte d'Appello sarebbe incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo per non aver ammesso i mezzi istruttori da esso proposti quantunque, segnatamente, con riguardo alla dedotta prova per testi, ne fosse dimostrata la rilevanza, è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

E' convinzione da tempo espressa da questa Corte che, ove in sede di legittimità si denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente, in ossequio al canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (Cass., Sez. VI-III, 10/08/2017, n. 19985).

Onere questo che nella specie non è stato assolto essendosi il ricorrente limitato a denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per non aver ammesso i mezzi istruttori da esso proposti quantunque, segnatamente, con riguardo alla dedotta prova per testi, ne fosse dimostrata la rilevanza.

Il nono motivo è parimenti inammissibile.

La censura si sostanzia nella deduzione della sostanziale eccessiva entità dell'importo liquidato a titolo di assegno divorzile ed è



riconducibile ad una critica della valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Questa Corte ha più volte affermato che, nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4091 del 20/02/2018).

Le argomentazioni contenute nella sentenza possono non essere condivise dalla parte soccombente, la quale tuttavia non può fondatamente negare che la decisione, pur contestata, sia stata motivata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore della controricorrente come da dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi nella somma di € 3500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge in favore della parte controricorrente ;



Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Roma 4.11.2022

La Presidente
(Maria Acierno)

